

SCHEDA INFORMATIVA

In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione le province sono disciplinate dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare dai commi 51 a 100.

Attribuzioni degli organi della Provincia

Sono organi delle province esclusivamente: il presidente della provincia, il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci.

Il Presidente della Provincia

Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto.

Il presidente della provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia. Il presidente della provincia dura in carica quattro anni.

Il presidente della provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Il presidente può altresì assegnare deleghe a consiglieri provinciali, nel rispetto del principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.

Nota: nella configurazione stabilita dal primo periodo del comma 55 dell'art. 1 legge 7 aprile 2014, n. 56, si attribuisce al presidente la rappresentanza dell'ente (funzione essenziale dell'organo monocratico) e la sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti (così come previsto nell'art. 50 comma 2 del TUEL). Nel momento in cui si dispone che il presidente convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci si innova in maniera non trascurabile rispetto al sistema previgente considerato il nuovo ruolo di regia e di coinvolgimento di entrambi gli organi assembleari. Il presidente può, inoltre, esercitare altre funzioni attribuite dallo statuto e quindi la qualità e la dimensione di queste funzioni possono variare di provincia in provincia e naturalmente, a seconda delle scelte che verranno compiute in ciascun caso, dalle disposizioni statutarie. Potenzialmente, si potrebbe attribuire al presidente anche la competenza generale-residuale già spettante alla giunta provinciale, organo non più presente nella nuova configurazione ordinamentale. Nella definizione di questo ruolo, dunque, il processo di elaborazione dello statuto, con i vari coinvolgimenti che esso implica, si rileverà determinate. Si osserva, infine, che la nomina del vicepresidente è facoltativa. Il presidente può assegnare anche deleghe ai consiglieri provinciali, pur secondo le modalità e nell'ambito dei limiti stabiliti dallo statuto. I contorni delle funzioni e della figura del vicepresidente e del consigliere delegato sono lasciati alquanto aperti dalla legge e potranno essere delineati dalle disposizioni statutarie. Si presume, in ogni modo, che le deleghe assegnate ai consiglieri provinciali debbano essere conferite ed esercitate nel rispetto delle competenze riservate al consiglio "nel rispetto del

principio di collegialità". Nulla impedisce che il presidente riunisca, anche regolarmente, il vice e i consiglieri delegati al fine di esercitare una funzione di coordinamento e di collaborazione all'esercizio dei propri compiti.

Il Consiglio provinciale

Il consiglio è l'organo di indirizzo e controllo, propone all'assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del presidente della provincia il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell'assemblea dei sindaci. A seguito del parere espresso dall'assemblea dei sindaci con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente.

Il consiglio provinciale svolge fino al 31 dicembre 2014 le funzioni relative ad atti preparatori e alle modifiche statutarie conseguenti alla presente legge.

Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da dieci componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti. Il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Il consiglio provinciale dura in carica due anni.

Nota: in via generale il consiglio provinciale è l'organo di indirizzo e di controllo (definizione equivalente all'art. 42 comma 1 del TUEL) con specifiche attribuzioni di carattere propositivo e deliberativo. Le attribuzioni, a parte quelle esclusive, non sono tassative (approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto). Quindi le competenze esercitate dal consiglio potranno essere ampliate in ogni momento in tutti i casi in cui il presidente ritenga opportuno che l'adozione dell'atto sia accompagnato da un dibattito ampio, da un coinvolgimento dei rappresentanti del territorio, da una trasparenza del processo decisionale, da un coinvolgimento collegiale nelle scelte e nelle relative responsabilità oppure potranno accrescere tenendo conto della facoltà di estensione esercitabili attraverso lo statuto. Indubbiamente è importante definire se prevedere nello statuto eventuali organismi di consiglio (individuando strutture quali l'ufficio di presidenza o le commissioni), delibere a quorum rinforzato, poteri di nomina con regole per la minoranza, regole e garanzie in analogia ai consiglieri comunali, se disporre convocazioni obbligatorie su richiesta di un certo numero di consiglieri, pareri obbligatori in alcune materie, ecc. Compete al consiglio provinciale, su proposta del presidente, adottare gli schemi di bilancio, ed approvare definitivamente gli stessi, dopo aver acquisito il parere obbligatorio formulato dall'assemblea a maggioranza qualificata (un terzo dei comuni appartenenti al territorio provinciale e la maggioranza della popolazione complessiva residente). Il consiglio, pertanto, approva il bilancio in due distinte fasi: prima adotta lo schema e poi delibera in via definitiva il testo finale. La scelta del legislatore di sfasare la durata in carica del consiglio provinciale (due anni) rispetto alla durata in carica del presidente della provincia (quattro anni) pare rintracciarsi nella volontà di rinnovare le esperienze degli amministratori a guida della provincia e, al tempo stesso, impedire che si cristallizzino centri di potere.

L'Assemblea dei sindaci

L'assemblea dei sindaci ha poteri propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto disposto dallo statuto. L'assemblea dei sindaci adotta o respinge lo statuto proposto dal consiglio e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

L'assemblea dei sindaci, su proposta del consiglio provinciale, approva le predette modifiche entro il 31 dicembre 2014. In caso di mancata approvazione delle modifiche statutarie entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

L'assemblea dei sindaci è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia.

Nota: l'assemblea dei sindaci ha un ruolo generalmente propositivo e consultivo (discutibili i poteri di controllo in quanto prerogative già affidate al consiglio provinciale) e soltanto eccezionalmente deliberativo. L'assemblea dei sindaci ha il potere di adottare, modificare e respingere lo statuto proposto dal consiglio. Così come per la formulazione del parere sui bilanci, anche per questa attività, necessita la maggioranza qualificata (voto che rappresenti un terzo dei comuni del territorio provinciale e la maggioranza della popolazione complessivamente residente). Quindi la conferenza adotta o respinge lo statuto ed esprime il parere sugli schemi di bilancio. Se non si pervenisse all'approvazione dello statuto si verificherebbe un inadempimento ad un obbligo di legge che dunque dovrebbe dar luogo all'attivazione generale dei meccanismi sostitutivi. Qualche dubbio può sollevarsi nel caso di mancata approvazione del parere sugli schemi di bilancio, trattandosi di una funzione meramente consultiva, ancorché obbligatoria. Inoltre ha poteri propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto disposto dallo statuto la cui ampiezza di questi poteri è totalmente demandata al medesimo statuto (anche attraverso l'articolazione di organismi interni o prevedendo forme di coordinamento collegiale, più o meno strutturate, ovviamente senza alcuna rilevanza esterna).

Norme comuni

Gli incarichi di presidente della provincia, di consigliere provinciale e di componente dell'assemblea dei sindaci sono esercitati a titolo gratuito. Restano a carico della provincia gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico.

Nota: si rileva che la gratuità dell'incarico stride fortemente con l'accentuata responsabilità degli amministratori locali (anche in considerazione dei nuovi incarichi che gli eletti andranno a ricoprire) e la remunerazione prevista per gli altri livelli istituzionali.

Attenzione: possono essere eletti Presidente della Provincia i Sindaci dei Comuni il cui mandato non scada nei successivi 18 mesi mentre possono far parte del nuovo Consiglio Provinciale i Sindaci e i Consiglieri in carica dei Comuni della provincia di Ascoli Piceno. Per queste "prime" elezioni la legge dispone espressamente la eleggibilità anche dei consiglieri provinciali uscenti.

L'elezione del Presidente avviene sulla base di presentazione di candidature, sottoscritte da almeno il 15% degli aventi diritto al voto, mentre l'elezione del Consiglio Provinciale avviene sulla base di liste concorrenti composte da un numero di candidati non inferiore a 5 e non superiore a 10, sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto, accertati al 35° giorno antecedente e quello della votazione. L'elezione avviene in unica giornata presso un unico seggio elettorale costituito presso l'ufficio elettorale dalle ore otto alle ore venti. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale in colori diversi a seconda della fascia demografica del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica. In sede di prima applicazione della presente legge sono eleggibili anche i consiglieri provinciali uscenti.

Il riordino delle funzioni della “nuova” Provincia

Tre sono i gruppi di funzioni fondamentali (imprescindibili) riconosciute alle “nuove” Province. Convenzionalmente si potrebbero distinguere in funzioni fondamentali “necessarie”, “facoltative” ed “eventuali”.

Funzioni fondamentali “necessarie”:

le province, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali: a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza; b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente; c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale; d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; e) gestione dell'edilizia scolastica; f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

Funzioni fondamentali “facoltative”:

la provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.

Funzioni fondamentali “eventuali”:

qualora disposizioni normative statali o regionali di settore riguardanti “servizi di rilevanza economica” prevedano “l'attribuzione di funzioni di organizzazione” dei predetti servizi, di competenza comunale o provinciale, ad “enti o agenzie in ambito provinciale o subprovinciale”, con d.P.C.M., oppure con leggi statali o regionali, secondo le rispettive competenze, che assegneranno le funzioni provinciali ad altri enti, si dovranno anche sopprimere i predetti enti o agenzie e attribuirne le funzioni alle province nel nuovo assetto istituzionale, con tempi, modalità e forme di coordinamento con regioni e comuni, da determinare nell'ambito del processo di riordino, secondo i principi di adeguatezza e sussidiarietà anche valorizzando,

ove possibile, le autonomie funzionali. Le regioni che adottino le leggi di riordino sono incentivate a prevedere la soppressione di uno o più enti o agenzie, attraverso “misure premiali” con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le funzioni fondamentali di cui al comma 85 sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi dell’articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione.

Nota: con la riforma si passa dalla lunga elencazione di funzioni provinciali contenute nell’art. 19 del TUEL al nucleo di quelle definite fondamentali. L’elenco delle funzioni fondamentali previsto nel comma 85 è piuttosto eterogeneo: vi rientrano sia competenze puntuali come, ad esempio, la “pianificazione territoriale provinciale di coordinamento”, sia funzioni amministrative generali come, ad esempio, la “tutela e valorizzazione dell’ambiente”, nella quale rientrano sicuramente diverse competenze oggi esercitate dalle Province e definite come funzioni “proprie”. La legge 56/2014, pertanto, opera un profondo riordino del ruolo delle Province, che vengono confermate nella natura di enti titolari di alcune specifiche funzioni fondamentali di programmazione, coordinamento e gestione di politiche e servizi di area vasta. Allo stesso tempo, anche per agevolare l’instaurazione del collegamento funzionale con i Comuni, la legge prevede intese tra le Province e i Comuni del territorio, per la gestione unitaria di nuove e ulteriori funzioni e servizi che oggi sono frammentati tra i due livelli di governo, ovvero impropriamente esercitati da enti o agenzie operanti in ambito infra-regionale. La legge 56/2014, quindi, pone in capo alle Province la titolarità di alcune funzioni amministrative già esercitate che diventano funzioni fondamentali, e ne aggiunge di nuove rispetto alle funzioni storicamente svolte ai diversi titoli di legittimazione della “attribuzione statale” (TUEL e altre leggi), “delega” (D.P.R. 616/77), “attribuzione regionale”, o “trasferimento” (D. Lgs. 112/98). E’ pertanto necessario procedere secondo la volontà espressa dal legislatore della riforma in relazione sui seguenti principi e criteri: l’attribuzione alle Province delle diverse attività amministrative riconducibili alle nuove funzioni fondamentali elencate nel comma 85, lett. a) b) c) d) e) f); la ricomposizione in modo organico in capo alle Province di tutte le competenze che sono esercitate da altri soggetti amministrativi e che invece rientrano nelle funzioni fondamentali; l’eventuale trasferimento ad altri livelli di governo delle competenze amministrative oggi svolte dalle Province che non rientrano nelle loro funzioni fondamentali. Vale ricordare che durante l’iter di approvazione della legge 56/14 si è a lungo discusso sull’inserimento della tutela ambientale nell’elenco delle funzioni fondamentali provinciali. La scelta finale di confermare in capo alle Province le funzioni fondamentali di “tutela e valorizzazione dell’ambiente” e di “regolazione della circolazione stradale” rende implicito il mantenimento delle funzioni di polizia provinciale (preminentemente svolte in materia di polizia ambientale e di polizia stradale) in capo alle Province. Allo stesso modo, dentro la voce “tutela e valorizzazione dell’ambiente” devono essere ricomprese le competenze amministrative sui controlli e autorizzazioni ambientali, su caccia e pesca, protezione della flora e della fauna, gestione dei parchi e delle aree protette. Lo stesso tipo di approccio deve valere per le funzioni relative alla “programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale” e alla “gestione dell’edilizia scolastica”. Una lettura sistematica delle disposizioni sulle funzioni fondamentali dei comuni e delle province porta a concludere che restano in capo alle Province sia le attuali competenze in materia di programmazione della rete scolastica, di

orientamento scolastico e di diritto allo studio, sia le competenze in materia di gestione dell'edilizia scolastica delle scuole superiori. Per quanto riguarda la funzione fondamentale della "raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico amministrativa agli enti locali", questa è direttamente mutuata dall'impianto del Tuel (art. 19, comma 1, lett. f). Più propriamente essa si configura in due funzioni distinte: la raccolta ed elaborazione di dati che ha natura statistica e l'assistenza tecnico amministrativa agli enti locali che ha natura consulenziale. Le due funzioni interagiscono in un processo destinato a fornire alla struttura organizzativa della provincia una banca dati utile all'esercizio di tutte le funzioni di competenza e, al tempo stesso, fornire un adeguato know how tecnico amministrativo ai comuni meno dotati sotto il profilo organizzativo, rispetto ai quali la provincia svolge un ruolo sussidiario. L'altra funzione fondamentale che riguarda "il controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale" trattasi di una novità che si lega alla previgente funzione esercitata dalla provincia in materia di lavoro, ma che pare ora decisamente orientata a monitorare i fenomeni discriminatori che, oltre a ostacolare la realizzazione della piena dignità umana, come stabilito dalla Costituzione, danneggiano l'economia. Non si rilevano particolari novità rispetto alla pianificazione territoriale provinciale di coordinamento che notoriamente non sarebbe altro che il collaudato istituto del piano territoriale di coordinamento di cui all'art. 20 del TU 267/2000 e sulla pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale.

Resta inteso che le spese relative agli "Organi istituzionali, partecipazione e decentramento" non potranno essere cancellate. Gli organi istituzionali, anche se non più elettivi, sono egualmente parte costitutiva delle province e, di conseguenza, tutti gli apparati serventi continuano nella loro funzione. Risulterà improbabile una revisione significativa della spesa, se non per gli uffici di staff degli assessori, considerando che la giunta non esisterà più. Anche la segreteria generale resterà pienamente operante, in tutte le sue attività, così come le attività connesse alla formazione e gestione del bilancio per il funzionamento dell'ente stesso, unite alle funzioni tecniche (si pensi alle attività connesse ai lavori pubblici, con particolare attenzione, ovviamente, proprio alle scuole e alle strade, ma ad ogni necessità che richieda interventi di natura tecnico-edilizia). Per rendersene conto, basta dare uno sguardo attento alle funzioni ed agli interventi di bilancio della provincia. Per altro verso, si notino le competenze nuove, che saranno esercitate dalle province e non si sa con quali fonti di finanziamento e personale.

In riferimento alle funzioni fondamentali "facoltative" è bene ricordare che l'art. 23 ter della Legge 11 agosto 2014, n. 114 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" contiene nuove disposizioni per i comuni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi attraverso una centrale unica di committenza e che entrano in vigore il 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il 1° luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori. All'entrata in vigore di queste nuove disposizioni, solo i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.

Sulle funzioni fondamentali "eventuali" si fa notare che da tempo si persegue l'obiettivo di sopprimere i diversi enti e agenzie che compongono una giungla di organismi e competenze che hanno creato solo le condizioni per l'inefficienza, il dispendio di risorse finanziarie e professionali e l'opacità delle responsabilità imputate al modello istituzionale. Sarebbe stato opportuno

un'azione altrettanto decisa verso altre tipologie di "enti intermedi". Tuttavia non si fissano i termini per gli adempimenti né l'esercizio di un potere sostitutivo. Le misure premiali sono ovviamente ancora da definire.

Occorre fare una precisazione, altresì, sul versante della garanzia delle correlate e necessarie risorse finanziarie. Nel processo di ricomposizione delle diverse funzioni in capo alle Province va posta particolare attenzione agli esiti e all'impatto che le recenti manovre finanziarie (in particolar modo le c.d. "spending review") hanno determinato negli ultimi anni, impatto che si riverbera inevitabilmente sul processo di riordino complessivo delle funzioni sugli altri enti locali. In questo senso, in considerazione del fatto che molte funzioni di derivazione regionale vengono attualmente esercitate con risorse proprie delle Province, ed in considerazione del fatto che lo Stato acquisisce al proprio bilancio quote di tributi provinciali, occorre far in modo che si garantiscano, da un lato, il finanziamento delle funzioni fondamentali della "nuova" provincia - attraverso i tributi propri già assegnati ai sensi del D. lgs 68/11 - e, dall'altro, che le risorse destinate agli altri enti che ereditano le altre funzioni non più provinciali possano essere congrue per mantenere un livello adeguato di efficacia e di efficienza dei servizi.

Si evidenzia, infine, come la competenza statale si intreccia con quella regionale (ai sensi dell'art. 117 Cost) che comprende sia le competenze concorrenti che residuali e quindi, per un verso, materie come il governo del territorio, istruzione, valorizzazione dei beni culturali o protezione civile e, dall'altro, materia come infrastrutture, attività produttive, servizi sociali, turismo, ecc.

E' necessario, comunque, che tutta questa normativa sia raccolta organicamente in un testo unitario e organico. Il nome di questo Testo (sia esso Testo Unico o Carta delle autonomie) è di rilievo marginale. È invece importante che le norme che lo compongono siano formulate e impostate secondo un ordine sistematico, affinché la loro interpretazione e applicazione avvengano in modo preciso ed equilibrato.

Riordino delle funzioni definite non più fondamentali

Lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle necessarie (facoltative ed eventuali), in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nonché al fine di conseguire le seguenti finalità: individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni. Sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie funzionali. Le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante; tale data è determinata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per le funzioni di competenza statale ovvero è stabilita dalla regione per le funzioni di competenza regionale.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le funzioni provinciali oggetto del riordino e le relative competenze.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista. In particolare, sono considerate le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, che devono essere trasferite agli enti subentranti per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dispone anche direttamente in ordine alle funzioni amministrative delle province in materie di competenza statale.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge la regione provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all'accordo in Conferenza unificata per il riordino delle funzioni e competenze. Decorso il termine senza che la regione abbia provveduto, si applica il potere sostitutivo.

Nota: lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le restanti funzioni provinciali (diverse da quelle elencate al comma 85) agli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese e convenzioni. Per tale attribuzione si prevede di individuare per ciascuna funzione l'ambito ottimale di esercizio sul territorio; assicurare efficacia gestionale nell'esercizio delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle Unioni di comuni; adottare forme di avvalimento e deleghe per il loro esercizio. Lo Stato e le regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e mediante accordo sancito in sede di conferenza unificata, individuano tali funzioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge all'esame. In ogni caso, al fine di non interrompere il servizio sul territorio, le funzioni che, nell'ambito del processo di riordino vengono trasferite dalle province agli altri enti territoriali, continuano a essere esercitate dalle province fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio dell'ente subentrante. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge all'esame (8 luglio scorso), con Dpcm vengono stabiliti i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite dalle province agli enti territoriali subentranti. Per quanto riguarda le risorse umane, consultate le Oo.Ss. maggiormente rappresentative, vengono garantiti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato nonché quelli a tempo determinato fino alla scadenza prevista. Per quanto riguarda le risorse finanziarie vengono assicurate le medesime risorse già spettanti alle province per l'esercizio di tutte le funzioni di precedente competenza, necessariamente dedotte dell'importo relativo all'espletamento delle funzioni che continuano a essere esercitate della provincia. Per quanto riguarda le risorse strumentali esse seguono il trasferimento delle funzioni per le quali sono adibite. Al fine di tenere conto degli effetti anche finanziari che derivano dal trasferimento delle funzioni amministrative dalle province agli altri enti territoriali, con il Dpcm possono essere modificati gli obiettivi del patto di stabilità, purché dall'intera operazione non conseguano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 94). Le decisioni che concernono in concreto le risorse e le funzioni da trasferire sono davvero difficili da assumere. Tra l'altro la devoluzione delle funzioni provinciali agli enti subentranti dovrà garantire la "congrua copertura" degli oneri

derivanti (senza alcuna analisi costi-benefici). A seguito dei tagli poderosissimi subiti dalle province negli ultimi anni risulta arduo coprire in modo congruo e razionale le funzioni da devolvere. La nuova provincia dovrà fare i conti con questa realtà, con il rischio incombente di non riuscire a far fronte alle attese di quanti guardano con speranza ad un governo di area vasta finalmente efficace. Alta è la difficoltà che parte delle funzioni oggetto di riordino andranno assegnate ai comuni o alle unioni di comuni, prevedendo per altro, anche soglie di dimensione territoriale e demografica (nella legge non previste) nell'ambito delle quali i comuni, anche in forma associata, sono tenuti ad esercitare. E' più probabile che tali funzioni saranno trasferite alla medesima provincia che dovrà comunque adottare provvedimenti idonei a garantirne l'esercizio in forma decentrata.

Come è avvenuto per l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali nei piccoli comuni, anche in questo caso lo scenario appare sicuramente poco chiaro rispetto ad una legge annunciata come "una grande riforma di sistema".